

# COMUNE DI VARMO

### Provincia di Udine

**COPIA** 

N. 50	Ufficio competente
Reg. delib.	RAGIONERIA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	IMPOSTA	LOCALE	IMMOBILI	AUTONOMA	(ILIA) -	CONFERMA
	ALIQUOTE ANNO 2024					

Oggi **ventuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:30**, convocato in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
PRAMPERO FAUSTO	Presente	MARCATTO	Presente
		ALESSANDRO	
DE CANDIDO DAVIDE	Presente	IACUZZI ANTONELLA	Assente
COSATTO LAURA	Presente	DELLA SIEGA	Presente
		MASSIMO	
PANIGUTTI VERONICA	Presente	PIVETTA TOMMASO	Presente
		FERRUCCIO MARIA	
TONIZZO GABRIELE	Presente	BATTISTELLA	Assente
		ELISABETTA	
TEGHIL STEFANO	Presente	PITTANA SARA VERA	Assente
GATTOLINI	Presente		
MASSIMILIANO			

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, presso la sede comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale MARIAN SONIA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, PRAMPERO FAUSTO, anch'esso presente presso la sede comunale, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO IMPOSTA LOCALE IMMOBILI AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA dal Responsabile dell'Area Finanziaria

RICHIAMATA la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, avente ad oggetto "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)", che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato-Regione FVG del 25.02.2019, prevede la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni;

DATO ATTO che la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina dell'IMU e, in parte, rinviato alla normativa statale;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/1992, dell'art.1, commi 161-169, della L. 296/2006 e della L. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 07.07.2023 con la quale si stabiliscono le fattispecie di diversificazione delle aliquote ai sensi dell'art. 1, comma 756, legge 160/2019, nonché ha stabilito le modalità di elaborazione e trasmissione del prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e ha previsto, quale decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto, l'anno di imposta 2024;

VISTO l'art. 9 della L.R. 17/2022 istitutiva dell'ILIA che prevede una articolazione delle aliquote in sette fattispecie immobiliari a cui si aggiunge una ottava di carattere residuale;

VISTO l'articolo 14 della L.R. 17/2022, contenente gli obblighi di pubblicazione, che prevede: "i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011".

VISTO l'art.19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che "Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e

ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili", nulla prevede con riferimento alle modalità di individuazione delle fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote;

PRESO ATTO della Circolare n. 4/STL/2023 del 09.11.2023 emessa dalla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione – Servizio tributi locali - della Regione FVG, ricevuta al nostro prot. 9970 del 09.11.2023, nella quale viene precisato che: "il decreto Mef dd. 7 luglio 2023 non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dal citato articolo 14".

DATO ATTO che le aliquote da applicare nel 2024 dovranno assicurare un gettito tale da garantire gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2018, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58 sono state introdotte nuove modalità di trasmissione al M.E.F. nonché nuovi termini di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie:

c.15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data

c.15-ter

successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

VISTA, altresì, la Circolare n. 4/STL/2023 del 09.11.2023 emessa dalla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione – Servizio tributi locali – della Regione FVG, ricevuta al nostro prot. 8252 del 10/11/2023, nella quale viene precisato che: "il decreto Mef dd. 7 luglio 2023 non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dal citato articolo 14";

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 5 del 27/03/2019, successivamente integrata con delibera di C.C. n. 33 del 06/11/2019, con la quale si determinavano i valori di riferimento per le aree edificabili site nel territorio comunale per gli anni di imposta 2014-2019, al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio Tributi e ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti;

RITENUTO, nelle more della definizione dei valori venali delle aree edificabili secondo le modalità previste dalla L.R. 17/2022 di confermare, per l'anno 2024, i valori determinati con le citate delibere e come da allegata tabella, parte integrante del presente atto;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) approvato con delibera C.C. n. 8 del 28.04.2023;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2023 con la quale sono state approvate le aliquote ILIA per l'anno 2023;

RITENUTO pertanto di confermare le aliquote approvate nel corso del 2023 anche per l'anno 2024;

DATO ATTO che la competente commissione consiliare, regolarmente convocata, ha esaminato la documentazione relativa al presente atto

#### **PROPONE**

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di:

1. Confermare per l'anno 2024 le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma già vigenti per l'anno 2023:

L.R. 17/2022 -	SOLO CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9	Aliquota 0,60%
art. 9 c.1	Abitazione principale e massimo 3 pertinenze di cui	Detrazione € 200,00
	una in cat. C/2, una in cat. C/6 e in cat. C/7	
L.R. 17/2022 -	Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso	
art. 9 c.2	dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4	Aliquota 0,86%
	della L.R. 17/2022	

L.R. 17/2022 – art. 9 c.3	Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022	Aliquota 0,86%
L.R. 17/2022 – art. 9 c.4	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis, del D.L. 557/1993	Aliquota 0,10%
L.R. 17/2022 – art. 9 c.5	Per i terreni agricoli	Aliquota 0,86%
L.R. 17/2022 – art. 9 c.6	Per le aree fabbricabili di cui all'art.3, comma 1, lettera c) della L.R. 117/2022	Aliquota 0,86%
L.R. 17/2022 – art. 9 c.7	Per i fabbricati strumentali all'attività economica	Aliquota 0,86%
L.R. 17/2022 – art. 9 c.8	Per gli immobili diversi dal quelli di cui ai commi da 1 a 7	Aliquota 0,86%

- 2. Di prendere atto della Circolare n. 4/STL/2023 del 09.11.2023 emessa dalla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione Servizio tributi locali della Regione FVG, ricevuta al nostro prot. 8252 del 10/11/2023, nella quale viene precisato che: "il decreto Mef dd. 7 luglio 2023 non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dal citato articolo 14";
- 3. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
- 4. Di confermare, nelle more della definizione dei valori venali delle aree edificabili secondo le modalità previste dalla L.R. 17/2022, per l'anno 2024, i valori determinati con delibera n. 5/2019, successivamente integrata con delibera n. 33/2019 come da allegata tabella, parte integrante del presente atto;
- 5. conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii.

Udita l'illustrazione da parte del SINDACO, di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Udito l'intervento del Consigliere di minoranza Della Siega Massimo che anticipa il voto favorevole, come da allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Udito altresì l'intervento del Consigliere di maggioranza Stefano Teghil, di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli 10, resi ed accertati nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge;

Quindi, con separata votazione,

Consiglieri presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli 10, resi ed accertati nelle forme di legge,

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 12, della L.R. n. 17/2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 50 del 14-12-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO IMPOSTA LOCALE IMMOBILI AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

#### II SINDACO F.to PRAMPERO FAUSTO

II Segretario Comunale F.to MARIAN SONIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILI AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024

#### REGOLARITA` TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa":

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-12-23

Il Responsabile del servizio F.to Faggiani Valentina

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILI AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024

## **REGOLARITA' CONTAB.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-12-23

# Il Responsabile del servizio F.to Faggiani Valentina

Allegato alla deliberazione

# DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 21-12-2023

Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILI AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024

#### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 22-12-2023 fino al 06-01-2024 con numero di registrazione 639.

COMUNE DI VARMO li 22-12-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Allegato alla deliberazione

# DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 21-12-2023

Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILI AUTONOMA (ILIA) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-12-2023, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

#### IL SEGRETARIO COMUNALE F.to MARIAN SONIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO